

Rateazione definizione agevolata: l'Agenzia predispone un foglio di calcolo

La **Legge di Bilancio** prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni per le quali, al **1° gennaio 2023**, sia regolarmente in corso il pagamento rateale. Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell'importo residuo da versare, l'AE ha predisposto un **foglio di calcolo**.

Per rateazioni in corso al **1° gennaio 2023** si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'[art. 15-ter DPR 602/73](#).

Nel dettaglio, l'[art. 1 c. 155-156 L. 197/2022](#) (**Legge di Bilancio 2023**) prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni ([art. 36-bis DPR 600/73](#) e [art. 54-bis DPR 633/72](#)) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.

Per agevolare i contribuenti, sul sito dell'**Agenzia delle Entrate** è disponibile un apposito [foglio di calcolo](#) per la determinazione della somma residua da versare a **sanzioni ridotte** secondo le previsioni della norma di favore. L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Per i versamenti rateali il **codice tributo** è 9001.

Il **versamento** può:

- avvenire in unica soluzione; oppure
- essere frazionato sulla base delle scadenze previste dal piano di rateazione definito in origine.

Si ricorda che è possibile prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.

Gli **interessi di rateazione** devono essere ricalcolati rispetto all'importo ridotto delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino

alla data di versamento di ciascuna rata. Per gli interessi di rateazione il codice tributo è 9002.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.